

Diritto successorio e finanziamento del Terzo Settore

Quello successorio è il canale di finanziamento più antico di quello che è oggi il terzo settore. Durante il medioevo erano ampiamente praticati lasciti agli enti. Beni patrimoniali, sottratti alla circolazione economica, potevano essere destinati alle opere pie, ai monasteri, ai conventi etc. (lo Stato moderno tenderà invece ad impedire tali lasciti). Dobbiamo al diritto canonico la valorizzazione della libertà del testatore. È intuitivo rilevare come fosse nell'interesse degli enti della chiesa permettere al testatore di lasciare beni alla Chiesa. Peraltro, pur non esistendo nel Medioevo forme vere e proprie di tutela dei beni culturali, occorre rilevare come una forma particolare e indiretta di tutela dei beni culturali fosse rappresentata dal fedecommesso. La funzione del fedecommesso era quella di vincolare un singolo bene o complesso patrimoniale per più generazioni, impedendone l'alienazione. La primaria volontà delle ricche famiglie di mantenere il potere politico ed economico aveva come conseguenza indiretta la protezione dei patrimoni artistici.

L'epoca moderna invece vede manifestarsi tendenze opposte. La statalizzazione delle opere pie, con legge Crispi. I fedecommessi non sono più possibili. È interesse dello Stato moderno frazionare il potere delle grandi famiglie. Si vuole far circolare i beni, confiscando, nazionalizzando, attraverso le norme che sottopongono alla necessaria autorizzazione governativa l'acquisto di donazioni e lasciti da parte degli enti morali. Il codice civile italiano 1865, traduzione italiana del codice napoleonico, mostra la massima diffidenza verso gli enti intermedi. Nel c.c. 1865 non troviamo la disciplina degli enti morali. Troviamo giusto un frammento di norma, situato nella disciplina delle successioni e donazioni. La norma proibiva donazioni volte a istituire o dotare benefici semplici, cappellanie locali o altre simili fondazioni. I giuristi d'altro canto ne hanno estrapolato una interpretazione *a contrario*, per cui tutte le altre fondazioni, mai regolate né menzionate, sono ammissibili.

Nel 1942 viene emanato il nuovo codice civile. Siamo in periodo fascista, massima importanza dello stato, lo statalismo conosce il suo vertice massimo. Il primo libro prevede limiti e controlli sugli enti. Fra le norme in materia successoria viene fatta menzione delle persone giuridiche e degli enti non riconosciuti. In vigore fino agli anni '90, quando fu abrogato dalla riforma Bassanini, l'art 17, nel suo testo originario, prevedeva la necessaria autorizzazione governativa per gli acquisti di lasciti testamentari o di donazioni da parte delle persone giuridiche: "La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto".

Successioni e donazioni, con una serie di regole comuni, si collocano nel libro secondo del codice. La donazione condivide molte più norme con le successioni che con gli altri contratti. L'art 17 prevedeva l'autorizzazione per il passaggio di immobili, e per qualunque caso di acquisto per successione e donazione. Evidenziamo inoltre l'art 600 cc, anch'esso abrogato, rubricato "Enti non riconosciuti", testo originario: "Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia se, entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile, non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento." Era necessario per gli enti non riconosciuti un doppio provvedimento discrezionale del governo. Le persone giuridiche dovevano chiedere l'autorizzazione per accettare l'eredità, mentre il mero soggetto, l'ente non riconosciuto, doveva diventare persona giuridica entro un anno, e poi come tale essere autorizzato anche a ricevere. Un altro articolo oggi abrogato è l'art 786 c.c.: "La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento (...)"

Negli anni 90, come dicevamo, la riforma Bassanini abroga gli articoli sopra riportati. Nel nuovo sistema gli enti, riconosciuti o meno, possono accettare l'eredità senza autorizzazione, possono succedere come qualsiasi altro erede. La nuova prospettiva è nel senso di favorire tali lasciti per gli enti che svolgono attività di interesse generale sgravando del medesimo compito lo Stato, sulla base del principio di sussidiarietà. Un rovesciamento di pensiero.

Una norma rimasta in vigore: art 473 c.c. rubricato "eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti". L'accettazione da parte degli enti dev'essere fatta con beneficio d'inventario. Si accetta l'eredità, ma non si ha immediata confusione fra il patrimonio ereditato ed il patrimonio personale dell'erede. I patrimoni rimangono separati. Le persone fisiche seguono questa strada quanto vi è la possibilità che l'eredità possa portare più debiti che attivo. I creditori del defunto non possono attaccare i beni personali. Si redige l'inventario dell'eredità, si soddisfano i creditori ereditari e, se avanza un eventuale attivo quello va all'erede. L'erede si cautela. Le persone fisiche e le società scelgono se essere eredi puri e semplici o accettare l'eredità con beneficio d'inventario. Gli enti del primo libro accettano necessariamente con beneficio d'inventario. In origine l'inventario era funzionale all'autorizzazione. Venuto meno il meccanismo autorizzatorio, è rimasta la regola sull'inventario. Occorre valorizzare una diversa *ratio*. Secondo la nuova logica di favore verso gli enti, si vuole fare in modo che gli enti non siano mai esposti all'aggressione dei creditori dell'eredità. Si così vuole garantire la protezione della destinazione di interesse generale dei patrimoni degli enti.

L'accettazione con beneficio d'inventario dev'essere sempre espressa. Pertanto, l'ente può accettare solo espressamente. Il contegno tacito non ha rilevanza. Nemmeno è possibile per l'ente decadere dal

beneficio, per cui se si violano le regole sull'inventario la sanzione non è un acquisto puro e semplice ma la perdita dell'eredità o del diritto di acquistarla.

Si potrebbe argomentare, partendo dall'interpretazione evolutiva della norma relativa all'accettazione con beneficio d'inventario sopra esposta, che la medesima disciplina si applica anche alle imprese sociali, pur in forma societaria.

Sempre nel libro secondo c.c. troviamo altre norme che ci interessano: l'art 630 "Disposizioni a favore dei poveri", cioè disposizioni testamentarie che vanno a perseguire attività di carattere benefico. Dopo l'art. 628 CC che dichiara invalide le disposizioni testamentarie *in incertam personam* seguono alcuni articoli che ne fanno salve alcune a certe condizioni, integrando il tenore letterale della disposizione: così il 629 per quelle in favore dell'anima, convertite in onere, e appunto anche il 630 che supplisce la mancanza di specificazioni o la loro inattuabilità. Il diritto ereditario si basa tutto sul principio di conservazione del testamento. Nel caso dell'art 630 a fronte di un problema di indeterminatezza dei beneficiari, che comporterebbe astrattamente il rischio dell'invalidità, il legislatore rende concretamente efficace l'atto di disposizione forzando il contenuto del negozio giuridico in virtù del principio di conservazione.

Un altro strumento testamentario è rappresentato dall'onere modale. Il testatore che voglia realizzare scopi benefici può imporre certe attività come onere in capo all'erede. Diverso è l'istituto della condizione. Mentre nel caso dell'onere l'erede acquista e poi è obbligato, con la condizione l'erede acquista solo si verifica l'evento oggetto della condizione. La condizione sospende ma non obbliga; l'onere obbliga ma non sospende. In entrambi i casi può sussistere un meccanismo di carattere risolutivo. Nel caso della condizione sospensiva, l'erede non acquista finché non si verifica l'evento; Nel caso della condizione risolutiva l'effetto viene meno se si verifica l'evento. Per l'onere chiunque può chiedere l'adempimento. Inoltre sussiste sempre la possibilità di agire in giudizio in caso di inadempimento dell'onere perché si risolva l'acquisto. Si rinvia alla lettura degli art. 647 e 648 c.c. circa la disciplina dell'onere.

Si è posto il problema teorico se si possa distinguere la causa di liberalità (tipica delle donazioni) da quella di solidarietà, e quindi non considerare donazioni quelle in favore di ETS, così che alla fine si potrebbe arrivare ad escludere la riducibilità di tali attribuzioni patrimoniali *inter vivos* e quindi anche degli analoghi lasciati testamentari. Nonostante l'accresciuto *favor* nei confronti del terzo settore, di cui si è detto, non sembra che si possa accettare *de jure condito* tale soluzione, anche se *de jure condendo* molti auspicano una limitazione delle tutele dei legittimari.

Un caso giudiziario pratico: Cassazione 19 settembre 2019 n° 23384, che chiude una vicenda protrattasi per ben sette gradi di giudizio. Con testamento pubblicato nel 1940 un ricco armatore nominava suo erede universale l'Ospedale di Procida (un'opera pia che esisteva dall'Ottocento) sotto

condizione che il patrimonio non fosse convertito in altra opera di beneficenza e con onere modale di accrescere di altri sei membri laici il CdA dell'ospedale (che era composto per lo più di religiosi). Nel 1999 il pronipote del *de cuius*, dicendo di essere venuto a conoscenza di tale testamento solo nel 1998, agiva in giudizio sostenendo che l'Ospedale si era reso inadempiente trasformandosi in casa di riposo a pagamento e chiedeva l'eredità; i giudici di merito rigettavano ma la prima cassazione li cassava ed il giudice di rinvio, in seguito a riassunzione da parte degli eredi dell'originario attore, accoglieva e ad analogo esito si tornava, dopo una seconda cassazione, in un secondo giudizio di rinvio. Il punto non è tanto che non venga svolta un'attività di assistenza sanitaria che, molto tempo dopo il testamento, è passata al SSN, ma che l'assistenza fornita agli anziani non è più gratuita. La Corte corregge la qualificazione giuridica data dai giudici di merito perché considera la disposizione testamentaria condizionale e non modale, ma ciò non cambia l'effetto risolutivo (per avveramento della condizione risolutiva invece che per inadempimento del *modus*). Dunque tutta una serie di motivi di ricorso vengono rigettati in modo da chiudere finalmente l'annosa vicenda, per cui l'ampio compendio immobiliare torna dopo 79 anni alla famiglia del *de cuius*.